

**D.g.r. 1 aprile 2021 - n. XI/4509**  
**Approvazione accordo per la cooperazione Regione Lombardia - Università lombarde per campagna vaccinale COVID-19 e relativo avviso per la disponibilità dei medici in formazione specialistica**

LA GINTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421»;
- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 - 2022»;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020- 2022»;

Richiamate:

- la d.g.r. 20 dicembre 2019 n. XI/2672 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2020» - (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini);
- la d.g.r. 2 marzo 2020 n. XI/2903 «Prime Determinazioni in ordine all'emergenza, epidemiologica da COVID-19 - (Di Concerto con gli Assessori Gallera, Caparini e Foroni);

Richiamata altresì la normativa in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023» ed in particolare;

Visto l'art. 1 comma 459 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, poi abrogato dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che disponeva che al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, i medici specializzandi a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento delle attività di proflessi vaccinale della popolazione e che la partecipazione a tali attività configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi del d.l. n. 368 del 17 agosto 1999, con possibilità di svolgere il percorso di formazione anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola;

Visto il d.l. n. 2 del 14 gennaio 2021 con il quale è stato prorogato sino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza nazionale connesso alla pandemia da COVID-19;

Richiamate le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19;

Vista la d.g.r. n. 4353 del 24 febbraio 2021 «Approvazione del piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da sars - cov 2» con la quale è stato approvato il Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars - Cov 2, al fine di programmare le azioni di sviluppo della campagna vaccinale, secondo il modello più adeguato al territorio ed alla popolazione lombarda;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64 che ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e che prevede tra i risultati attesi al punto 13.01.259.7 «Valorizzazione delle professioni sanitarie e della rete»;

Visto il Protocollo d'intesa tra Il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni dei Medici In Formazione Specialistica stipulato in data 6 marzo 2021 che, nell'attribuire alle Regioni e Province autonome la promozione del coinvolgimento dei medici specializzandi, prevedeva che la loro partecipazione alla campagna vaccinale fosse facoltativa, si svolgesse al di fuori dell'attività formativa e fosse accompagnata dalla corresponsione di un compenso orario;

Considerato che tale Protocollo prevedeva inoltre l'impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti urgenti per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri conseguenti e a promuovere gli interventi normativi necessari per rimuovere, in relazione alla partecipazione dei medici in formazione specialistica alla campagna vaccinale, le incompatibilità previste dal d.lgs. n. 368/1999 smi.;

Richiamato il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori eco-

nomici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» pubblicato nella GU Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021 e in particolare l'articolo 20 comma 2 lett. a) che ha soppresso il comma 459 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e l'articolo 20, comma 2, lett. b) che, integrando l'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha fatto venir meno tali incompatibilità disposte dal sopracitato decreto legislativo;

Considerato che l'art. 20 comma 2, lett. b) del d.l. 41/2020 ha previsto che gli specializzandi possano partecipare alla procedura prevista dal Commissario Straordinario;

Considerato che le Regioni e le Province autonome, dapprima in adempimento dell'art. 1, comma 459 della l. 178/2020, poi soppresso, e successivamente confidando nel recepimento legislativo dei contenuti del Protocollo del 6 marzo 2021, hanno posto in essere tutte le azioni prodromiche al conferimento degli incarichi previsti ai medici in formazione specialistica e sono già in grado di dare attuazione allo stesso Protocollo, procedendo tempestivamente alla stipula di contratti di lavoro autonomo;

Dato atto che le Regioni, per il tramite della Commissione Salute, hanno proposto al Governo una modifica della norma di cui sopra al fine di poter attivare in via ordinaria propri percorsi di reclutamento dei medici in formazione specialistica nelle more delle sopra richiamate modifiche normative;

Considerato altresì l'urgenza di Regione Lombardia a reclutare medici in formazione specialistica disponibili ad essere impiegati per l'attività vaccinale;

Ritenuto pertanto di approvare «l'accordo per la cooperazione Regione Lombardia/Università lombarde per campagna vaccinale COVID-19 e relativo avviso per la disponibilità dei medici in formazione specialistica», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che lo stesso è stato condiviso nella riunione del 29 marzo 2021 con i Presidi delle Facoltà di Medicina delle Università lombarde;

Dato atto che le risorse destinate a finanziare l'attività erogata da parte dei medici in formazione specialistica trovano copertura nelle risorse della d.g.r. 4353 del 24 febbraio 2021 per una spesa complessiva presunta pari a 20 milioni di euro;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare «l'accordo per la cooperazione regione Lombardia/Università lombarde per campagna vaccinale COVID-19 e relativo avviso per la disponibilità dei medici in formazione specialistica» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'accordo verrà sottoscritto dal Vicepresidente - Assessore al Welfare e dai Rettori delle Università lombarde;

3. che le risorse destinate a finanziare l'attività erogata da parte dei medici in formazione specialistica trovano copertura nella d.g.r. 4353 del 24 febbraio 2021 per una spesa complessiva presunta pari a 20 milioni di euro;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ACCORDO PER LA COOPERAZIONE REGIONE LOMBARDIA/ UNIVERSITÀ LOMBARDE PER CAMPAGNA VACCINALE Covid-19 E RELATIVO AVVISO PER LA DISPONIBILITÀ DEI MEDICI FORMAZIONE SPECIALISTICA.**

Visti:

- l'art. 1 comma 459 della L. 30.12.2020 n. 178, ora soppresso, il quale prevedeva che al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di prevenzione delle infezioni da SARS-Co-V-2, i medici specializzandi a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione fossero chiamati a concorrere allo svolgimento delle attività di profilassi vaccinale della popolazione nell'ambito del loro percorso formativo;
- Il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 6 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni dei medici in formazione specialistica, che, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome la promozione del coinvolgimento dei medici specializzandi, prevede che:
  - la loro partecipazione alla campagna vaccinale sia facoltativa, si svolga al di fuori dell'attività formativa e sia accompagnata dalla corresponsione di un compenso orario;
  - l'impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti urgenti per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri conseguenti e a promuovere gli interventi normativi necessari per rimuovere, in relazione alla partecipazione dei medici in formazione specialistica alla campagna vaccinale, le incompatibilità previste dal D.lgs. n. 368/1999 smi.
- l'articolo 20, comma 2, lett. b) del D.L. n. 41/2021, che, integrando l'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha fatto venir meno le incompatibilità disposte dal citato decreto legislativo;

Viene emanato:

**AVVISO PER LA DISPONIBILITÀ DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO SARS-COV2**

- Sono impegnabili i Medici in formazione specialistica di qualsiasi specialità e di qualsiasi anno di corso.
- Le disponibilità verranno acquisite dalle Università Lombarde (su piattaforma NOMOS se disponibile).
- Gli incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa, saranno conferiti per un periodo massimo di due mesi prorogabili.

- E' stabilito un compenso orario di € 40,00 lordi onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'Azienda, e comunque secondo quanto sarà stabilito a livello nazionale per lo svolgimento delle attività in esame.
- L'orario di lavoro sarà distribuito su tutti i giorni della settimana, secondo l'articolazione definita in sede di programmazione delle attività vaccinali. L'orario settimanale sarà svolto al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al Decreto Lgs. N. 368/1999, con un orario medio settimanale pari a 15 ore e per un massimo mensile pari a 60 ore.
- Sarà in ogni caso richiesta la disponibilità, l'ATS di riferimento, per una prestazione lavorativa caratterizzata da continuità e sistematicità così da consentire il raggiungimento degli scopi che l'Azienda si è prefissata.
- Gli Specializzandi saranno impegnati nei centri vaccinali individuati in Regione Lombardia intra-ed extra-ospedalieri all'interno e all'esterno della rete formativa come da agenda definita dalla ATS di riferimento individuata in sede di adesione.
- Al medico in formazione saranno assegnate in via principale le funzioni di:
  - verificare la compilazione e dell'anamnesi prevaccinale e svolgere il relativo riesame congiuntamente al vaccinando;
  - fornire informazioni in merito alla vaccinazione;
  - confermare l'acquisizione del consenso informato da parte del vaccinando;
  - somministrare il vaccino.
- È prevista una formazione teorica, che sarà realizzata con le modalità previste per l'inserimento dei medici nell'attività vaccinale.
- Prevenzione e sicurezza: i medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture delle ASST sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il datore di lavoro della ASST (art. 18 del D. Lgs. 81/2008) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso.
- Trattamento dei dati personali: la ASST nomina gli Specializzandi che svolgono le attività vaccinali presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento U.E.. Gli Specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività specifica.

Rettori delle Università Lombarde

Vice Presidente – Assessore Welfare  
Letizia Moratti